

- ORIGINALE**
 COPIA



COMUNE DI CEREА

PROVINCIA DI VERONA

**SETTORE 2° RAGIONERIA – PERSONALE – TRIBUTI
E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

DETERMINAZIONE

N. 164 DEL 28-04-2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
COMUNALE - ANNO 2016**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c . 3 - della Costituzione;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

PREMESSO che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

"1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti

alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";

Richiamato inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160;

VISTO il Conto della gestione dell'Economista Comunale, redatto sull'apposito modello ministeriale n. 23 approvato con il DPR 194/1996, in relazione alle spese relative alla cassa economale, presentato dall'Economista Comunale, corredato da tutta la documentazione richiesta dal citato art. 233 TUEL (Allegato n. 1);

VERIFICATA la corrispondenza dei conti della gestione dell'agente contabile con i documenti giustificativi allegati;

RILEVATO l'anticipazione erogata all'Economista Comunale all'inizio di ogni anno è pari ad € 25.822,84 così come stabilito dal vigente regolamento di contabilità, e che l'economista comunale ha puntualmente restituito detta anticipazione a fine anno, e che tale somma viene reintegrata ogni trimestre a seguito di dettagliata rendicontazione delle spese effettuate;

DATO ATTO che le somme spese e reintegrate corrispondono alle somme registrate nella contabilità dell'Ente, come dimostrato dall'estratto conto di cui all'allegato 2 alla presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il conto della gestione dell'Economo Comunale relativo all'esercizio 2016, e corredato da tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

2) DI DARE atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'ente, come dimostrato dall'estratto conto di cui all'allegato 2;

3) DI DARE ATTO che la presente determinazione, unitamente a tutti i suoi allegati, verrà inviata in copia alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Allegati:

1. Conto dell'Economo Comunale con relativi allegati;

 Firmato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Masin Luca

La presente determina viene pubblicata oggi
esposta per 15 giorni consecutivi.

(n. R.P.)

all'Albo Pretorio ove rimarrà